

I dati della guerra all'evasione nel rendiconto della Corte dei conti

Reati fiscali, arresti giù

Nel 2022 in cella 290 soggetti (411 nel 2021)

DI GIULIA MANDOLESI

Crollano gli arresti per reati tributari: nel 2022 le manette sono scattate solo per 290 soggetti rispetto ai 411 del 2021. Tornano a crescere invece post pandemia le violazioni accertate, ben 10.471 (+46% rispetto al 2021) ed i soggetti denunciati, oltre 14.000 nel 2022 (+3% sul 2021). Questo è il bollettino della guerra all'evasione fiscale portata avanti dalla Guardia di finanza nel 2022 i cui risultati sono ripresi ed analizzati dalla Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022 pubblicata lo scorso 28 giugno. All'attività di controllo svolta dalla Guardia di finanza vanno sommate anche le violazioni penali tributarie, sempre in materia di imposte sui redditi ed Iva, denunciate dall'agenzia delle entrate che chiudono il 2022 in forte incremento rispetto all'annualità precedente con 520 soggetti denunciati (+204,1%) e 1.377 violazioni accertate (+198,1%).

Ovviamente il forte incremento nel 2022 è generato dall'attività estremamente ridotta dell'amministrazione finanziaria nel 2020 e 2021, gli anni della pandemia da coronavirus, ed i risultati sono comunque ancora lontani dai livelli raggiunti negli anni 2018 e 2019 con in media 2500 violazioni accertate e circa 900 soggetti denunciati all'anno. Ritornando all'attività svolta dalle fiamme gialle, come evidenziato nel report della Corte dei conti, l'incremento delle violazioni accertate interessa praticamente tutte le fattispecie di reato tra le quali spiccano i casi riscontrati di omessa dichiarazione (+91%), di indebita compensazione (+57%), di occultamento/distruzione di documenti contabili (+50%) e di dichiarazione infedele (+44%). Dal punto di vista prettamente numerico, i maggiori casi di violazioni accertate si riscontrano per i reati di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2 del D.lgs. 74 del 2000 (2380), omessa dichiarazione ex art. 5 del D.lgs. 74 del 2000 (3059), di emissione

fatture per operazioni inesistenti (1509) e di occultamento/distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del D.lgs. 74 del 2000 (1186). Il reato che invece ha avuto meno violazioni accertate rispetto al 2021 è quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con 340 casi in totale nel 2022 (-4%). Dall'analisi invece del lavoro svolto dell'agenzia delle entrate, sempre messo in luce nel rendiconto, è possibile notare come la violazione maggiormente constatata nel 2022 sia quella di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" ex articolo 2 D.lgs. n. 74 del 2000 con 746 casi. I reati che invece risultano essere meno riscontrati dall'agenzia delle entrate sono quelli di omesso versamento Iva ex articolo 10-ter del D.lgs. n. 74 del 2000 con 8 violazioni e di crediti non agevolativi indebitamente compensati e omessi versamenti delle ritenute con 8 casi cadauno.

I reati doganali. Relativamente alle frodi doganali vi è

stato un aumento del 21,9% rispetto al 2021 dopo la flessione verificatasi nel 2020, in cui si era interrotta la rilevante crescita del numero degli interventi che si era registrata nel triennio 2017-2019 per effetto dell'insediamento anche dei controlli in materia di convenzione Cites, ovvero la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Nel 2022 risulta comunque in diminuzione il numero di soggetti denunciati (-10,7%) mentre in ripresa è il numero delle violazioni constatate (+15,3%) passate da 5.126 nel 2021 a 5.910 nel 2022. L'attività dell'agenzia delle dogane e dei monopoli termina invece con il segno "più" sia relativamente ai soggetti denunciati e sia per le violazioni accertate. Nel 2022 risultano infatti in aumento i soggetti denunciati, 420 rispetto ai 403 del 2021, ed in crescita le violazioni accertate, con 962 casi rispetto ai 642 del 2021.

© Riproduzione riservata

INTERPELLO

Per il diritto di superficie registro 15%

L'imposta di registro per l'atto di costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli si applica con aliquota al 15 per cento.

Lo ha concluso l'Agenzia delle entrate, divisione contribuenti, nella risposta n. 365 di ieri, 4 luglio 2023. L'atto di costituzione del diritto di superficie prevede che il concedente ceda a terzi un diritto di godimento (diritto di superficie) con la conseguente possibilità "di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione" come all'articolo 952 del Codice civile. La titolarità giuridica, nel caso dell'interpello, rimane invariata ed è il titolo di proprietà a subire una limitazione. L'interpello presentato all'Agenzia chiede chiarimenti in merito all'imposta di registro da applicare all'atto sottoscritto dal notaio, con riferimento all'imposta di registro con aliquota al 9 o al 15 per cento. Secondo quando definito dall'art. 1 comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tur, testo unico di imposta di registro) l'aliquota al 9 per cento si applica per contratti di costituzione di diritto di superficie o di acquisto di terreni agricoli, non soggetti ad agevolazioni, a favore di soggetti che si identificano come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Mentre nella restante parte dei casi, se il soggetto non rientra in queste specifiche categorie, l'imposta di registro applicata è quella del 15 per cento.

Con la risposta 365/2023 l'Agenzia conclude quindi che si applichi l'aliquota a percentuale più alta in aggiunta "alle altre imposte, tra cui quella ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro per ognuna". Definite le imposizioni, per quanto riguarda la base imponibile, "si rileva che ai sensi dell'articolo 43, lettera a) del Tur, 1986, la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è costituita dal "valore" del bene o del diritto alla data dell'atto". Per l'articolo 51 del dpr n. 131 del 1986 invece "si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell'atto o il corrispettivo pattuito (cfr. comma 1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2)".

Maria Mantero

SPORTIVI/LA RISOLUZIONE DELLE ENTRATE SUL REGIME DEGLI IMPATRIATI

Decisivo il compenso contrattuale complessivo

Sportivi impatriati: per la soglia di accesso rileva il compenso contrattuale complessivo. Con la risoluzione 30 giugno 2023, n. 38/E (si veda *ItaliaOggi* dell'1 luglio 2023), l'Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti su alcuni aspetti controversi del regime speciale, di cui all'art 16, D.lgs. 147/2015, per i lavoratori impatriati sportivi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta e svolgono l'attività lavorativa prevalentemente in Italia. L'agevolazione si applica per cinque anni a decorrere dall'anno del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3-bis del citato articolo 16, per un ulteriore quinquennio, e consiste nella riduzione al 50% dei redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo stipulato con la società sportiva. Secondo l'Agenzia, rientrano tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, ma solo se corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro. Non vi rientrano, invece, i compensi per il diritto di immagine percepiti da terzi. Per i contratti sottoscritti successivamente al 21 maggio 2022 (data di effetto del nuovo comma 5-quater dell'articolo 16, come modificato dall'art. 12-quater del dl 21/2022), l'accesso al regime di favore è condizionato al rispetto di un requisito anagrafico e di un requisito reddituale. Il primo requisito (aver compiuto "il ventesimo anno di età") risulta soddisfatto per l'in-

tero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta (ad esempio, trasferimento della residenza il 15 giugno e compimento del ventesimo anno il 31 dicembre). Il secondo requisito ("reddito complessivo" superiore a 1 milione di euro per il calcio, ciclismo, golf e pallacanestro e 500mila euro se le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo il 1990) "va verificato con riferimento all'ammontare del compenso spettante al lavoratore sportivo in base al contratto di lavoro sottoscritto con la società sportiva, vale a dire all'importo complessivo dell'ingaggio pattuito". In buona sostanza, l'Agenzia interpreta la locuzione "reddito complessivo" non nella sua accezione fiscale, ma quale compenso risultante dalla somma di tutte le stagioni sportive contrattualizzate.

A tal riguardo, si ritiene che, non potendo un requisito di accesso essere verificato ex post, siano da considerare i soli importi certi dell'ingaggio complessivo, escludendo l'eventuale componente variabile del compenso (solo stimabile, spesso con molta incertezza) o quella risultante da potenziali prolungamenti delle stagioni sportive (siano essi obbligatori per il club, al ricorrere di determinate condizioni, o opzionali). Verificata la sussistenza di entrambi i requisiti (anagrafico ed economi-

co), il lavoratore sportivo ha accesso al regime, la cui applicazione è però condizionata allo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'intero anno solare. Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi nonché le trasferte all'estero, ivi inclusi "i viaggi all'estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare ad eventi sportivi in ambito internazionale (amichevoli o impegni ufficiali che siano)", "in quanto effettuati nell'arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, ancorché non remunerati dal club di appartenenza". Non possono essere, invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni. Infine, l'Agenzia ricorda che per beneficiare del regime speciale il lavoratore sportivo deve presentare una richiesta scritta al club il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta medesima e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione; qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il lavoratore sportivo può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.

Stefano Verna

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi...

© Riproduzione riservata